

ORIGINALE

N. 32 del Reg. Delib.

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
(Provincia di Verona)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE E MODIFICA ALLA DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL 28/06/2012 AD OGGETTO: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012".

L' anno **duemiladodici** addì **VENTISETTE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 18.30 presso la sala consiliare del Comune di Villa Bartolomea, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano

cognome e nome	Presenti	Assenti	cognome e nome	Presenti	Assenti
1 BERSAN LUCA	SI	--	9 TUZZA ANDREA	SI	--
2 BERTOLDO MIRKO	SI	--	10 PASSUELLO FABIO	--	SI
3 SOARDO GIACOMO	--	SI	11 RIGO GIULIANO	--	SI
4 RODIN ROBERTO	SI	--			
5 MASIN DANIELE	SI	--			
6 STRANO ANDREA	SI	--			
7 GASPARINI LAURO	SI	--			
8 CAPPELLARI MIRKO	SI	--			

assiste l'adunanza il Segretario Comunale **Dr. Naddeo Rosario** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Bersan Luca – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto sopra indicato

OGGETTO: INTEGRAZIONE E MODIFICA ALLA DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL 28/06/2012 AD OGGETTO: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra brevemente il presente punto all'o.d.g. il Sindaco.

CONSIDERATO che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

VISTI in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano:

“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 07/06/2012 con la quale, ai sensi dell'art. 59, comma 1) lettera g) del decreto legislativo n. 446/97 venivano determinati i valori medi di mercato delle aree edificabili per l'anno 2012;

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 07/06/2012 che propone al Consiglio Comunale le aliquote dell'IMU per l'anno 2012;

ATTESO che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6 del D.L. 201/2011, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO l'art. 13 comma 12-bis del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che fissa entro il 30 settembre 2012 il termine entro il quale i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo, per ulteriori precisazioni e agevolazioni;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 21 del 28/06/2012 con la quale venivano determinate le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012;

CONSIDERATA la necessità di integrare quanto stabilito con la deliberazione succitata per precisare a quale aliquota assoggettare gli immobili di tipo abitativo dichiarati e riconosciuti inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

RICHIAMATA la legge di stabilità n. 183 del 12 dicembre 2011 (Legge Finanziaria 2012) ed il Decreto del 2 agosto 2012 che proroga al 31 ottobre 2012 il termine per deliberare il Bilancio di previsione 2012;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;

SENTITI gli interventi Consiglieri Comunali

TUZZA ANDREA: Bisognava tenere più basse le aliquote IMU per favorire le attività produttive.

SINDACO: Non abbiamo abbassato ma neppure aumentato le aliquote e soprattutto bisogna quadrare i conti ed il Bilancio comunale.

BERTOLDO MIRKO: Bisognerebbe che i primi tagli li facesse lo Stato Centrale

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Tuzza), astenuti nessuno espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di fissare per l'anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (C2-C6-C7)	0,50
2	Unità immobiliari di tipo abitativo con C2-C6-C7 non principali (locate o concesse in uso gratuito)	0,96
3	Unità immobiliari di tipo abitativo con C2-C6-C7 dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate	0,96
4	Unità immobiliari di tipo abitativo con C2-C6-C7 tenute a disposizione (non locate e non occupate)	1,06
5	Unità immobiliari di tipo abitativo con C2-C6-C7 di proprietà ATER regolarmente assegnate	0,76
6	Fabbricati categoria A10 – fabbricati C1 – C3 – C4 nonché C-2 C-6 C-7 non collegati ad abitazioni	0,76
7	Fabbricati Gruppo B e Fabbricati gruppo D	0,76
8	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20
9	Terreni agricoli condotti direttamente	0,76
10	Terreni agricoli non condotti direttamente	0,80
11	Aree edificabili	1,06

3) di determinare per l'anno 2012 la detrazione d'imposta nella misura ordinaria di euro 200,00 oltre alla maggiorazione di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con un importo massimo di euro 400,00 al netto della detrazione di base;

4) di concedere ai nuclei familiari con disabili un'ulteriore detrazione nella misura di Euro 50,00 per ciascun portatore di handicap fino al compimento del sessantesimo anno di età con grado di invalidità riconosciuto al 100%, a prescindere dal reddito;

5) di provvedere entro il termine previsto dall'art. 13 comma 12-bis del decreto legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla stesura e approvazione del regolamento in materia di IMU;

6) di prendere atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 07/06/2012 con la quale, ai sensi dell'art. 59, comma 1) lettera g) del decreto legislativo n. 446/97 venivano determinati i valori medi di mercato delle aree edificabili per l'anno 2012;

7) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.


446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

8) di pubblicizzare la presente deliberazione nelle forme di legge.

Successivamente con separata votazione con voti favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Tuzza), astenuti nessuno espressi nelle forme di legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, per motivi di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'art. 134 – 4[^] comma – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.


Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Bersan Luca





IL SEGRETARIO COMUNALE
Naddeo Dott. Rosario



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO


La presente deliberazione, ai fini degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dell'Ente per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Villa Bartolomea, li 17 OTT. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE

Naddeo Dott. Rosario



SI CERTIFICA

Che la sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134 - 3° comma – D.Lgs. 267/2000, dopo 10 gg. di pubblicazione senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Naddeo Dott. Rosario

OGGETTO: INTEGRAZIONE E MODIFICA ALLA DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL 28/06/2012 AD OGGETTO: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012".

PARERI CON RILEVANZA INTERNA ART. 49 - COMMA 1 - DEL D.LGS. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il Responsabile di settore interessato, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, esprime, per quanto concerne la regolarità TECNICA, parere: **FAVOREVOLE.**

li 27 SET. 2012



Il Responsabile di Servizio
(Bonin rag. Lino)

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità CONTABILE e la relativa copertura finanziaria, esprime parere: **FAVOREVOLE**

li 27 SET. 2012



Il Responsabile del Servizio
(Bonin rag. Lino)